



**Comune di Pontedera**  
**Provincia di Pisa**

**Ordinanza n° 14 del 24/05/2017**

**OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE.**

**IL SINDACO**

Vista la nota della Prefettura di Pisa – Ufficio Territoriale del Governo - del 16 maggio 2017 (ns. prot. n. 16728 del 16/05/2017) nella quale si demanda al Sindaco l'opportunità di emettere ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie per l'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria.

Dato atto che le norme richiamate (rif. art. n. 52) prevedono che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, e la misura indicata può, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati, o, al minimo, di 1 metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiori di metri 1,50.

Dato atto altresì che gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un' altezza massima superiore a metri quattro non possono essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due, dove, nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Dato atto che, ancora per le norme richiamate (rif. art. 55), i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Considerato, per tutto quanto sopra, che possono cagionarsi rischi di:

-possibile caduta di alberi o rami, tali da invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della

circolazione ferroviaria e la sicurezza dei viaggiatori;

-pericolo d'incendio delle aree adiacenti alla sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto, quindi, opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà della stessa amministrazione comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate.

Ritenuto, ancora, e per le indicazioni sopra esposte di procedere con opportuno provvedimento contingibile e urgente.

Visto l'art. 54 del D.lgs. n.267/2000,

### **ORDINA**

A tutti i proprietari, possessori detentori a qualunque titolo comunque coobbligati dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria nel territorio del Comune di Pontedera, ciascuno per particella catastale di propria competenza, ancorché gestiti da terzi, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, nel più breve tempo possibile dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e la sicurezza dei viaggiatori.

### **DISPONE**

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dall'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI- Gruppo ferrovie dello Stato- viale F.lli Rosselli n. 5 50144 Firenze;
- trasmessa in copia alla Prefettura di Pisa Area V Protezione civile e coordinamento del soccorso pubblico;
- divulgata mediante gli organi di stampa ed informazione;
- divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di Pontedera, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

### **RENDE NOTO**

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 e successive modifiche (adempimenti ai sensi dell'art. 650 del

codice penale).

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Che il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'ufficio Relazioni con il pubblico - telefono 0587/299248 indirizzo e-mail: [urp@comune.pontedera.pi.it](mailto:urp@comune.pontedera.pi.it) .

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Fantozzi Dirigente del 2<sup>^</sup> Settore "Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile" - mail [r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it](mailto:r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it)

il Sindaco  
Simone Millozzi / INFOCERT SPA